

Boston 79, ins. 1180

6 giugno 1847, cc. 26



E. Poggi  
 Gb. Capri  
 G. Galvani  
 G. Foschini

Della Accademia di una Legistazione

Per Le Miniere Toscane

Basata

Sul rispetto dei diritti di Privata Proprietà

Sulla Libertà dell'Industria.

Memoria

Letta nella seduta dell'Accademia di Giorgioli

Li 3 Giugno 1847

Maddino Giorgioli

1821

W



2  
Della Respinta d'una Legislazione  
per S. M. Minio Torrens, basata sul  
rispetto dei diritti di <sup>privato</sup> quietà, e  
sulla Libertà dell'Industria.

Dappoi che in due successive

Adunanze ed in occasione  
voluntaria, Voi foste da due  
di' principali eloquenti Vostri Conoscitori  
intrattenuti sulla Legislazione  
della Miniere, e con i' senza un  
grave e ben giusto timore ch'io mi  
attento a richiamare per la terza  
volta la Vostra attenzione su di  
un argomento che da uomini di  
costante senso e nelle Scienze  
Economico - Legali versatissimi.


figgià in queste due istesse con  
tanta dottrina trattato. Da un  
altro canto per altro l'importanza  
dell'argomento, e quell'istessa ma  
difficoltà che ha fatto sorgere tan-  
te e con gravi questioni varrebbe  
certamente a persuadermi dell'  
opportunità di trattarlo special-  
mente ora che, per le recenti pub-

2.

Riazioni, interceda e si sembra i  
 riparati altamente la pubblica  
 causa; quando anche non ~~si~~  
 usasse questo in tal ~~argomento~~  
 soggetto in campo di belle  
 arti: discussioni talmente vaste  
 da non da farvi rientro, anzi  
 si stiano di ridursi con da

Vo' già udite, Abite il bisogno  
 piuttosto d'implorare fin d'ora  
 il vostro perdono se per avven-  
 tura abusero soverchiamente della  
<sup>e paziente</sup>  
 vostra attenzione che genti-  
 mente vi concedete.

Bella e certamente la Missione di  
 cui questa illustre Accademia  
 è chiamata, di vegliar sui prin-  
 cipi che sono base di  
 Base alla Legislazione ed  
 alla pubblica Amministrazione  
 ne per modo che, provveden-  
 do queste ai bisogni del  
 progressivo miglioramento del  
 Patria nostra, lascino per-  
 rò sempre, qual Vra santa  
 inviolata, la preziosa




eredita' dei sani principii  
 Economici e del Rispetto  
 dovuto dal Governo ai diritti  
 del Cittadino, che per gran  
 ventura ci fu dagli Noi nostri  
 legatos Lindi e che se deve  
 nelle regioni della Sicilia  
 combattere e confutar le tes-  
 tis' distruggitrici di rifatti  
 sacrosanti principii, e al-  
 tresi no' debito il condurre a  
 perfezione il nuovo edificio  
 i cui fondamenti son gia' es-  
 sistentemente radicati fra noi.  
 Il Granduca Pietro Leopoldo  
 dopo aver accordato ai suoi  
 Sudditi la Liberta' del Com-  
 mercio e dell' Industria, l'im-  
 batto nelle vecchie Leggi che  
 regolavano l'Industria Mi-  
 neraria vincolandola per mille  
 le guise, e sentì con ragione la  
 necessita' d'abolirle, progran-  
 do generosamente di quei  
 privilegii che a carico dei  
 diritti privati avevano in tutti  
 i Paesi usurpati i Sovrani.

4.

*[Faint, mostly illegible handwritten text on the left page, likely bleed-through from the reverse side.]*

Per quanto generoso e nuovo fosse il pensiero che detto la ~~Legge~~ ~~Legge~~ Legge dei 10 Maggio 1888, per quanto teoricamente importanti fossero i diritti di qual il Principe veniva a spogliarsi a vantaggio dei sudditi, e per quanto utili infine risulterebbe, a parer mio, li effetti di tal rinuncia, non vedo che grandi ripugnanze dovette superare Leopoldo nel pubblicar questa Legge, nè che egli abbisognasse per ciò di quella forza d'Industria Colossale di cui di tante prove nelle altre sue grandi riforme, nè che una tal Concezione fosse in allora tenuta in quel Conto di cui s'è certamente discorso. Egli è che in allora ogni Industria Mineraria era spenta in Toscana, nè tampoco poteva sperarsi di vederla presto risorta, quando varie delle Contrade che





e una maggior importanza  
 dei Moltiplicamenti fin qui  
 conseguiti o sperati; egli è  
 forza convenire che i molti  
 Capitoli impingati nelle Mese  
 che ed emanazioni di Minis-  
 re, alcune intiere e forse  
 retifine, alcune altre por-  
 genti a più ben fondate sper-  
 ranze sordati fatti da  
 richiamare imperiosamen-  
 te l'attenzione dell' Eono-  
 mista del Legislatore.

Da chi pro? Con qual fine,  
 per qual mezzo?

Soffrite  
 o signori, che in  
 anzi d'additarmi nelle  
 questioni Economico - Legali  
 vi richiama quest'Argo-  
 mente, e vi intrattenga alcun  
 poco sulle nozioni recenti  
 filo-teniche che alle  
 Minisre, al loro modo di  
 agire, alla loro pratica  
 emanazione si riferiscono.

Vediamo dapprima qual sia  
 la maniera d'essere dei de-  
 positi Minerarii nelle  
 viscere della Terra, e quindi  
 disoneremo delle norme  
 pratiche principalissime che  
 dirigono ogni buon siste-  
 ma di Ricerca, di Escava-  
 zione: spogliati d'ogni  
 scientifiche appurato, queste  
 pratiche nozioni <sup>ci saranno</sup> ~~essenziali~~  
 io lo spero, potentissimo ajuto  
 a risolvere alcune delle dif-  
 ficili questioni che io mi propon-  
 go affrontare.

Le Pietre, Le Terre, le Arenie  
 metallifere, i Marmi e le  
 sostanze non metalliche in ge-  
 nerale, traue i Combustibili,  
 sono il più sovente disposte  
 in Massi od in Strati super-  
 ficiali di facile escavazione  
 facilmente erigibile coi mez-  
 zi ordinarij a Cielo aperto, in  
 di queste ci occuperemo, sic-  
 come quelle che non esigono


8  
 per lo più ~~non sono~~ i lavori  
 difinibili da quelli che nelle  
 opere superficiali ordinarie  
 vogliono praticarsi.

Ben diversa per altro è la  
 grandezza dell'immensa  
 maggioranza dei Minerali pro-  
 priamente detti, dei Combustibili  
 fossili, e di alcune altre  
 sostanze che nelle viscere della  
 terra s'inoltrano sotto le mol-  
 ti forme di Ammassi,  
 di Filoni e di Strati, per strut-  
 tura, per estensione, per spessez-  
 za, per inclinazione, per di-  
 rezione, per regolarità, o va-  
 rietà finiti. Eggià si di me-  
 stieri fermarsi alcun poco  
 per rendere esatto conto di  
 questa grandezza, delle loro  
 forme e dei Metodi d'osser-  
 vazione cui attingono il  
 Minatore, per chi debba da  
 un tale studio ritrar profita-  
 no una serie di fatti, pro-  
 prii naturali e positivi, ca-  
 paci di servire di base nella  
 scientifica discussione.

Gli Strumenti sono depositi  
 di Minerali limitati in tutte  
 le loro dimensioni, e in ogni  
 specie alcuna delle quali che  
 si conoscano, talvolta in  
 si in un terreno, talvolta in  
 numero più o meno grande, ma  
 sempre ~~in~~ <sup>dubbia</sup> ~~potenza~~, ~~o~~  
~~per~~ <sup>dubbia</sup> per cui il  
 a conto  
 procedente Minatore deve  
 in tal caso più che in qualsiasi altro  
 dirigere i suoi lavori di Miner  
 la per modo da rendersi  
 esatto conto dei limiti, del  
 numero, della ~~posizione~~ <sup>posizione</sup>  
 dei depositi  
 degli Strumenti in un caso d'  
 interruzione o definitiva  
 e regolare escavazione. Ma le  
 più importanti giaciture delle  
 Materie che formano soggetto  
 dell'Industria Mineraria sono  
 di gran lunga i filoni e le  
 Strati, e i primi per Minerali  
 Metallici principalmente,  
 e i secondi per Combusti  
 bili fossili.

10.

I Fiumi son depositi di  
 limitata spessore di altezza  
 e lunghezza <sup>indefinite</sup> ~~indefinite~~  
 contenenti sostanze <sup>ogni</sup> ~~ogni~~  
<sup>talmente</sup> ~~talmente~~ differenti dalle Rocce  
 che costituiscono il terreno  
 in cui si ritrovano, e di posti  
 nel terreno stesso seg. alcune  
 Relazione colla sua struttura  
 o stratificazione. ~~Le~~  
 Strati al contrario son depo-  
 ziti anch'essi di limitata  
 spessore, <sup>ed</sup> ~~ed~~ indefinite  
~~lunghezza~~ <sup>altri</sup> ~~altri~~ per le due  
~~altre~~ dimensioni, ma che  
 alternano colla ~~depositi~~ <sup>depositi</sup>  
 matrice ste Rocce costituenti  
 l'origine del terreno in cui  
 si ritrovano, e sono general-  
 mente in numero più varia-  
 bilissimo rapporto a più  
 o meno alti intervalli o espa-  
 ti dalle Materie sterili.



11.

La direzione, la Composizione  
 ne di fatti depositi, come in  
 ed la loro superficie, la direzione e  
 inclinazione sono talvolta  
 assai regolari e costanti; ma  
 assai sovente vanno di tratto  
 in tratto soggetti a notabili  
 ed imprevedibili alterazioni,  
 diminuendo o sparando del  
 tutto per ricomparsire più lungi  
 prendendo nuove direzioni,  
 aumentando o diminuendo o  
 pentivamente l'inclinazione,  
 dividendosi, o aggregandosi e  
 ad assumendo nuove e svariate  
 forme e posizioni, per  
 modo che viene impossibile  
 determinare preventivamen-  
 te con sicurezza un sistema  
 invariabile ed un campo det-  
 tamente definito di Escavazioni.  
 Da tali svariatissimi e non  
 gimenti non escavazioni ma  
 ordinari e comunissimi ne  
 consegue che, appena trovato  
 un filone o un tratto, non

que' giammai con certez-  
 za prevedersi il suo anda-  
 mento, ne' determinare <sup>a priori</sup> qua-  
 li Pozzi, quali Gallerie biso-  
 gnereuno per la sua rego-  
 lare escavazione, sotto qual  
 fondi si ~~trova~~ <sup>trova</sup> involtarsi;  
 impero che la Geologia  
~~non viene~~ <sup>non viene</sup> ~~in pratica~~ <sup>in pratica</sup> ~~avuta~~ <sup>avuta</sup>, non potendosi  
 eho in fatto di Miniere  
~~nessun dato certo e positivo,~~  
~~ed i suoi scavi dovendosi~~  
~~prevedere spoglio in ogni~~  
~~di modo di genere non si cura~~  
~~za il Mineratore.~~

Ma il bene ed uno Stato che  
 per la primitiva sua sta-  
 zione o inclinazione adia-  
 zione ~~si~~ <sup>si</sup> ~~prepar~~ <sup>prepar</sup> dovrebbe sotto  
 tali fondi, <sup>variare un</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~tratta~~ <sup>tratta</sup> la direzione e ~~profondita~~ <sup>profondita</sup>, con-  
 tro ogni aspettativa, sotto altri  
 fondi, varia l'inclinazione  
 ed il ~~modo~~ <sup>modo</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~trattare~~ <sup>trattare</sup> e ~~colore~~ <sup>colore</sup>,  
 quasi parallelo alla Superfi-  
 cie, ~~prepar~~ <sup>prepar</sup> sotto una lunga  
 serie di ~~fondi~~ <sup>fondi</sup>, ovvero ~~inclin~~ <sup>inclin</sup>



12

nandovi' ad Angolo quasi  
 retto colla medesima; calore  
 calare rapidamente nelle  
 più profonde viscere della  
 terra, occupando soltanto un  
 piano coris pendente ad  
 un piccolissimo spacio super-  
 ficiale. Lo Stato ed i filoni  
 isteriscono talvolta del tutto  
 per ridivenir ricchi più lun-  
 gi, e talvolta talvolta inrocia-  
 ti da altri filoni si fondono  
 in un solo, ovvero sconvolti  
 da questi, son eiettati in  
 altri piani, sotto altri fondi  
 ove si d'acqua ricercarli  
 con qualche talvolta lun-  
 ghissime e dispendiose.  
 Ma di troppo io mi dilun-  
 gherei in questo sterile  
 e noioso argomento se di-  
 si volessi tutte le porzioni  
 naturali dei Depositi minerali  
 e tutti i variati sconvolgi-  
 menti cui van soggette, ed atten-  
 rimanendovi paghi dell'esem-  
 più che vi ho posti sotto l'occhio,  
 prefero ora rammentar

brevemente le norme  
 che ne conseguono per  
 stabilire una ben regolata  
 escavazione.  
 Io si ho detto, e non certo che  
 ogni Geologo farebbe eco  
 alle mie parole, e per la  
 scienza, <sup>presente</sup> ~~specie~~ nel suo Stato  
~~è in un stato~~ <sup>di debolissimo</sup> ~~incapace~~  
~~di resistere~~ <sup>è stato</sup> al ritrattamen-  
 to delle Miniere, la scoper-  
 ta delle quali <sup>generalmente</sup> ~~rarissimamen-~~  
 te dovuta al Caso, all'i-  
 affioramenti dei depositi  
 Minerarii, o a dei frammen-  
 ti di Minerale che, traspor-  
 tati dalle Acque, servono  
 sovente di guida nella  
 ricerca del Luogo donde  
 provengono. Trovato il  
 principio d'un Deposito  
 Minerario, siarno ancor  
 ben lontani dal possedere  
 una Miniera, e per primo  
 e perniciosissimo Consiglio  
 sarebbe quello di incomin-  
 ciar dei Lavori di escava-  
 zione, prima d'aver fatto

150  
 esteri e ben diretti lavori  
 di esplorazione <sup>soltanto</sup> non ~~non~~  
 nel deposito istesso, ma  
 ad una certa distanza  
 dal medesimo con Pozzi,  
 con Gallerie che ritruovano  
 a diverse profondità ed  
 in punti diversi, ne fa  
 ciò con certezza conoscere  
 la ~~struttura~~ <sup>struttura</sup> ~~Indole~~, la spe-  
 zie, la continuità, la dire-  
 zione e l'inclinazione,  
 allora soltanto si avrà una  
 vera Miniera, e si potrà pen-  
 sar seriamente a determi-  
 nare un sistema definito  
 di Escavazione.  
 Anche a proposito della Escavazione  
 non ben lontani i  
 dettami della scienza e  
 della pratica del corrignon-  
 dere a ciò che, a prima  
 vista, sembrerebbe più con-  
 veniente; ~~invece~~ <sup>invece</sup> si parrebbe  
 infatti che il sistema il più  
 naturale ~~si~~ <sup>si</sup> tenersi forse quello  
 di continuare semplicemente  
 li scavi nel corpo del deposito,  
 prendendo quella Materia

utile che si <sup>si</sup> para dinanzi  
 si finché non sia esaurita,  
 eppure nulla sarebbe  
 più dannoso all'erito dell'  
 Antropo, imperocché, senza  
 parlar dell'immense spreco  
 d'estrazione del Minerale e  
 delle Materie sterili che in  
 totalità dovrebbero esser  
 portate alla superficie  
 verrebbe ben presto il mo-  
 mento in cui per difetto  
 di Aria, per la soverchia  
 difficoltà dei trasporti, per  
 la prepotente affluenza  
 dell'Acqua, si converreb-  
 be abbandonare del tutto  
 l'estrazione, perdendo so-  
 vente per ogni speranza  
 di poterla riprendere ~~e~~  
 anche si meditassero  
 a tal luogo di lavori me-  
 glio ordinati. E trista  
 la Condizione dello Scapi-  
 to di Minerale che vedes-  
 dono dinanzi agli Occhi un  
 utile Minerale facilmente  
 prendibile, che abban-



anti che enavarì ovi & omai  
 interilite quopou efer abben  
 donate del tutto nuna biso  
 gno di sostegni ne Armata  
 re, le acque respirate ~~o~~  
 verso il fondo non incomoda  
 no i lavoratori nè alterano  
 i lavori e profano facilmente  
 da un sol punto ove son  
 raccolte profunde venia assor  
 tate, e l'extrazione infine  
 riesce di gran lunga più age  
 vole per gallerie d'origine totali  
 convergenti ad un sol Pozzo  
 Alente, anzichè per gallerie  
 inclinate ove i soli uomini  
 con piccolissimo effetto utile  
 con grave spesa ~~di~~ erquis  
~~potrebbe~~ <sup>dovebbere</sup> i nuovi parimenti traspor  
 ti.

Da tal pratica insegna  
 menti ricordati con i suoi  
 Ordini e suoi apparato scien  
 tifici quali si son dati dall'  
 Vole pratica del Minatore,  
 io mi permetterò di cavare le ne  
 cessità Conseguenze.

1. I Depositi Minerali che si  
involcano nelle viscere della  
terra (giacchè qui non in-  
tende parlare dei depositi  
superficiali) hanno un'esisten-  
za; un andamento, una  
Maniera di essere totalmente  
indipendente dalle divisioni  
della Superficie colla quale  
non conservano nessuna  
fisica Relazione.

2. La Scoperta d'un Deposito  
minerario è l'effetto  
del Caso; ed un' anzi d'aperta <sup>gattione</sup>  
<sup>vera</sup> escavazione, non necessa-  
ria delle Ricerche che esigo-  
no l'apertura del terreno  
in punti più o meno distan-  
ti da quella in cui si è dap-  
primo riconosciuta l'esistenza  
del Deposito stesso.  
Trovato un Deposito, riconosciu-  
te le principali sue Qualità,  
attivata l'escavazione, essa  
può cambiare d'inclinazione,  
di direzione, di spessore e tal-  
volta ancora nella sua Compo-  
sizione; ed esser interrotta e  
rinnovata sfuggendo di sotto

*[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and overlapping.]*

un fondo per entrate,  
 contro ogni previsione, sotto  
 di un altro, ovvero aggiunt  
 don e rimanend~~o~~ lung~~h~~  
 riamamente sotto un istesso  
 fondo, ancor che sia questo  
 di limitata estensione.

4. All'effetto di attivare un esca-  
 vazione utile, sicura e capace  
 di prosperar lungamente, si  
 fa d'uopo preparare un  
 sistema generale di Lavori  
 prima di attaccare il de-  
 posito Minerale, aprendo  
 Pozzi e Gallerie in fondi  
 più o meno lontani da  
 quello <sup>o quelli</sup> sotto di quali  
 si ritrova il principio o  
 il seguito del Deposito stesso.  
 All'incominciare un esca-  
 vazione egli è impossibile  
 precisare ~~ovvero~~ sotto quali  
 fondi dovrà sperar giunta,  
 in quali punti scovvera aprir  
 le Gallerie, i Pozzi e gli altri  
 lavori indispensabili alla ricer-  
 ca ed all'estrazione del Minerale,  
 alla distribuzione dell'Acqua,



21.

ed ~~aperta~~ ~~al~~ ~~pro~~ ~~sp~~ ~~ing~~  
mento delle acque.

6. Un'Escavazione regolare è apai-  
meno nuova fatta d'agricoltura che  
su' foglie molto minor porzione  
di superficie che un'escavazione  
irregolare, o più molte piccole  
escavazioni; perchè richiede  
un'apai minor quantità di  
aperture, e di via di trasporto,  
e non occupa il suolo con depo-  
siti delle Materie sterili che son  
sempre considerabilissimi nella  
vicinanza di i Miniere mal dirette.  
(1) Tali principii io credo poter  
esprimere con ~~parole~~ ~~ferme~~ ~~si~~  
ma fiducia di non ingannarmi  
vedermi appoggiato dall'ambizione  
e ~~certezza~~ ~~che~~ ~~quan-~~  
to ~~si~~ ~~vede~~ ~~ogni~~ ~~chiunque~~ ~~si~~  
versato nell' <sup>Studio</sup> ~~Studi~~ attinenti all'Esca-  
vazione delle Miniere, affermerà  
e non certissimo  
che dalla pratica s'esperien-  
za di tali Regole dipende nell'im-  
mensa maggioranza dei Casi l'esito  
delle Miniere Minerarie.  
Dopo avermi ~~per~~ ~~quanto~~ ~~una~~ ~~tal~~ ~~op~~  
nione in me profondamente radica-  
ta mi ha trascinata in così  
lungi dettagli ne questo soggetto;  
e ripartendo ~~mi~~ ~~ad~~ ~~es~~ ~~ca~~

minar la questione come  
nico-legale della Legislazione  
e Amministrazione delle  
Miniere, noi abbiamo da trat-  
tar tre punti principalissimi.

1.<sup>o</sup> di chi debba appartenere il  
diritto di scavar le Miniere.

2.<sup>o</sup> Se un Proprietario di Miniere  
propria obbliga il Proprietario  
della superficie a permettergli  
di escavare <sup>di Gallie</sup> sotto i loro  
fondi, e l'apertura necessaria  
a metter i lavori sotterranei  
in comunicazione colle  
superficie stesse.

3.<sup>o</sup> Qualora la Proprietà delle  
Miniere sia rilasciata ai  
Privati, quali e di qual Natura  
esser debbano le ingerenze del  
Governo sulle medesime.



22

La discussione sul presente argomento è ormai bastantemente avanzata merco i dottissimi scritti recentemente pubblicati perche io non potrei astenermi dal parlare della teoria del Diritto di Negatività sulle Miniere e delle diverse forme sotto le quali fa' sanzionate dalle principali Legislazioni antiche e moderne. ~~Si rimaneva dunque essa in presenza~~ ~~ad~~ ~~le~~ ~~due~~ ~~teorie~~ ~~appoggiate~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~appoggiano~~ ~~ai~~ ~~diritti~~ ~~dei~~ ~~Proprietari~~ ~~della~~ ~~Superficie~~ ~~ed~~ ~~a~~ ~~quelli~~ ~~dell'~~invenzione~~~~ ~~invenzione~~, sostenute, la prima da Smith, Duvoy ed altri, e la seconda dal Turgot.

La molta importanza da me data ai dettagli sui quali ho creduto dover insistere fino a questo momento, vi ha già fatto prevedere <sup>il Diritto</sup> che io ripugnerei dal vedere l'esecuzione delle Miniere attribuita ai Proprietari della Superficie, e ~~che~~ ~~non~~ ~~vi~~ ~~compia~~ ~~avrete~~ ~~ricor~~ ~~dar~~ ~~quei~~ ~~teoremi~~ ~~scientifici~~ ~~che~~ ~~ho~~ ~~po~~ ~~co~~ ~~in~~ ~~anzi~~ ~~enunciati~~ ~~mi~~ ~~astengo~~ ~~da~~ ~~ogni~~ ~~ulteriore~~ ~~ragio~~.

namente in tal proposito.  
~~Substanto~~  
 La dottrina dell'inviolabilità  
 e dell'illimitata libertà  
 dei diritti di Dominio, da  
 quasi tutti i moderni Eco-  
 nomisti proclamata e  
 sostenuta si fonda sull'  
 assioma ~~mai ricevuto~~ <sup>mai ricevuto</sup> nella  
 Politica Economica: che  
 il sentimento di perfetta  
 completa sicurezza radica-  
 ta nell'Animo di ogni Cit-  
 tino di poter usar della  
 Cosa sua nel modo ed all'  
 effetto che più gli aggrada,  
 produce in complesso uno  
 Sviluppo delle risorse di  
 una Nazione di gran lunga  
 maggiore di quella che risul-  
 tera potrebbe dal da Leggi  
 Direttive dell'esercizio dei  
 Privati Diritti. Un tale assioma  
 consava, in vista della con-  
 versazione e della maggior  
 possibile utilizzazione delle  
 Cose capaci di dar frutto, la  
 necessità di rispettare i diritti



25.

orati in seguito alle primitive  
 occupazioni del suolo (modificati  
 e dall' successive convenzioni socia-  
 li: ed è infatti evidente che colare  
 è uguale col ~~lavoro~~ Lavoro ed i ~~Capit~~ Capit-  
 tali concorrono a cooperare alla forma  
 riproduttiva della Natura all' effe-  
 to di crear degli utili prodotti, ~~che~~  
 non si vedono spuntare di poter raccogli-  
 tai frutti to tempesto ~~di~~ di venir spogli-  
 to del ~~campo~~ Campo se essi eredita-  
 loro ~~industria~~ Industria ne fanno avrebbe l'  
 animo di coltivare la terra, o per tal  
 modo ~~che~~ ~~si~~ coltivabile da cavarne  
 il maggior frutto possibile senza un  
 rarsi della Conservazione del fondo  
 re della durata delle ~~opere~~ <sup>opere</sup> intraprese.  
 Egli è adunque in vista dell' interesse  
 generale e ~~con~~ <sup>quel</sup> mezzo il più atto a  
 far conseguire la maggior profitti-  
 la quantità di Prodotti utili che  
~~l' Economista~~ ~~il~~ ~~diritto~~ ~~di~~ ~~proprietà~~  
 è stato dell' Economisti dichiarato  
 inviolabile ed illimitatamente libero nel  
 suo esercizio!

Fermandosi ora alcun poco sulle  
 Nozioni dei diritti, ed in specie dei  
 Diritti Reali fra i quali si spun-  
 zialmente compreso il diritto  
 di Proprietà, e mi sembra evidente  
 che, se essi son regolati e diretti  
 da Previsioni dell' Ordine morale,



Chi ha il dominio d'un tal insieme  
 determinato e garantito a tutt'  
 gli effetti dalla Legislazione  
 ha tutti li Elementi di Sicurezza  
 e di libertà <sup>si ripropone mettendolo</sup> che ~~per~~ <sup>in stato</sup>  
~~atto~~ di ricavar dal medesimo  
 tutta quella usaggia copia  
 di frutti di cui è capace, e l'uso  
 trupe generale <sup>si ripropone</sup> ~~è~~ <sup>pienamente</sup> ~~garantito~~  
 e aggiunto. Egli può impedire  
 ad ogni Uomo di por piede nel  
 suo fondo, o di farvi qualunquessia  
 lavoro, a meno che la sua libe-  
 tà vi comandi, ovvero che ciò es-  
 venga in virtù di fatti giuridici  
 limitativi della Proprietà.  
 Un deposito minerale viene ad eser-  
 sare in un fondo, e può essere,  
 in virtù di questo principio d'insu-  
 labilità di dominio, in nome del  
 Proprietario o da chi vi si è lui  
 autorizzato: ecco un nuovo fatto  
 fisico che si manifesta nel fondo  
 oggetto della Proprietà e qui mi-  
 sembra che il fatto dell'Invasione  
 e dell'occupazione primitiva origine  
 della Proprietà, unita al fatto  
 stesso della Proprietà sopra il fondo  
 cui l'Invasione si verificò, meno tal-  
 ragione da giustificare in dente men-  
 te al Proprietario il dominio del de-  
 posito ritrovato finché continua sotto  
 il suo fondo.

26.

Nello stato presente delle Proprietà,  
 egli è raro il Caso che un tal depa-  
 to possa lungamente inoltrarsi sot-  
 to del fondo di un'istesso proprietar-  
 io, e ben presto havendosi i Confi-  
 ni sieno naturali, sieno convenzionali,  
 senza curarsi di loro, e intiera sotto  
 il fondo del Vicino per paperi con-  
 successivamente sotto di Campi di  
 più e più Proprietarij. Ebbi dunque  
 giunti al momento di dividerli i due  
 sistemi dei diritti di Proprietarij del  
 Suolo e del Fiume Occupante.

Le lunghe spiegazioni colle quali io mi  
 sono sforzato di addimostrarvi che le  
 Alture non possono esser riconosciute  
 e scavate senza un insieme di  
 lavori coordinati ad un solo scopo e  
 che una Alture male scavata dap-  
 primo resta il più sovente d'impos-  
 sibile riattivazione nel seguito, son  
 ragioni del Fiume fisico talmen-  
 te inappugnabili, contro il princi-  
 pio della libera disponibilità  
 delle Alture per parte de'

Proprietarij che mi dispiace per  
 dell'aggiungerne altre in loro  
 Sappia.

Poi io vedo per altro star forme  
 debile contro di me l'opinione  
 la veneranda autorità del Vecchio  
 Diritto Romano che in tante



29

(3) ~~testi~~ conserva il principio da me  
 attaccato: e ad infermare cotale  
 Autorità, io non metterò nè la  
 poca importanza dell' Miniere  
 Romane ai tempi della Repubblica,  
 nè il diritto di cavarle in Italia, (4)  
 nè il vilissimo conto in chi tale indu-  
 stria era tenuta da quel Popolo, (5)  
 nè le numerose eccezioni annesse  
 e riguardo delle Miniere dei Paesi  
Conquistati, (6), eccezioni che ai  
 tempi dell' Impero divennero leggi  
 Generali. (7) Per anche qui mi varrò  
 delle ragioni tratte dall' Ordine fisico  
 che il prototipico ed eterno nell'  
 opinione de' Geologi naturalisti  
 Romani i quali nei Minerali tut-  
 ti ed in alcuni Marmi riconosce-  
 vano la facoltà di crescere e di  
 riprodursi, come ben chiaramente  
 da moltissimi Autori può rilevarsi,  
 e fu gli altri da Stefano ed Stefano in  
 de' Plinio, e da Alfiano Stefano nel  
 Digesto alle L. 7. § 19. del Titolo: Soluto Martis  
monio (8) Quel maraviglia adunque che  
 appoggiate su tal Conetto che ora non  
 se' il riso de' più volgari, i Giuricon-  
 sulti Romani poco e potti nell' Arte  
dell' ~~Miniere~~ Miniere, ~~non tenessero~~  
~~in alta indagine~~ applica-  
 rono ~~ai~~ ~~giure~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~principio~~  
 stessi che legolarano i diritti sul  
 fondi ristretti ai quali potevano car



Tanto tibi equi apouigati?  
 Ora peraltro non ben diversi ~~ridotta~~  
~~mi della scienza~~, i Risultati della  
 Indicazione della Scienza, la quale  
<sup>invece</sup> è l'ingna che un Deposito Mine-  
 rario è un tutto incapace di natu-  
 rali divisioni; dal quale non si  
 può cavar frutto in virtù di facultà  
 fisiche ad esso inerenti, ma soltanto  
 usando e consumando la Materia  
 stessa che lo costituisce. Da tal ragione  
 consegue che quando io ho occupato  
 lo un punto di un deposito Mi-  
 nerario, ho la detenzione di tutto  
 il deposito, poiché la detenzione delle  
 cose non riguarda altro l'incapacità  
 di sussistenza o consumo del Bra-  
 cio dell'Uomo, ma bensì, come a pro-  
 posito di un fondo del Diritto  
 Romano, *sufficit quilibet partem  
 ejus intrinseca.*

F. L. 3. 8. 1. de prop. (851. 2)

Quia per lo tal proposito io provo il  
 Dolo di vedermi reparato dall'illustre  
 Turgot il quale, mentre ammette il  
 Diritto del primo Occupante a  
 scavar un deposito Minerario da lui  
 trovato, anche quando questo sia inolta  
 sotto i fondi di altri Proprietari; non  
 non aver egli acquistate il Diritto di  
 Padronanza in non di quel Minerale  
 che ha già scavato, e delle Opere da  
 già intraprese, ~~invece~~ che ad  
 qualsiasi altro Proprietario riman-  
 ga la piena libertà di andar inon-

to al deposito inteso con nuovi  
 Pozzi e Gallerie aperte nel proprio  
 fondo, e d'impadronirsi del Mini-  
 nerale che ritroverà sotto ogni qualunque  
 punto e sotto qualunque fondo  
 fondo. Or non vedi facilmente  
 quanto s'è aggiunto questo  
 sistema a tutti quelli rimproverati  
 alla libera disponibilità delle Mine  
 e per parte dei Proprietari del suolo,  
 senza poter rimediare a veruno  
 de' suoi inconvenienti.



Di quanti conflitti, e quante ingiurie  
 divenir potrebbe, e quante arguz-  
 zie potrebbero, e quante arguz-  
 zie di due diversi principii non regola-  
 to da veruna norma positiva, e  
 per cui un vicino potrebbe con  
 pochissima spesa penetrare sot-  
 to il mio fondo da un Pozzo o  
 Galleria aperta presso al confine  
 e prender il Minerale che si ritrova  
 sotto il mio Campo, senza tener  
 riguardi, e senza riconoscer neppure  
 quindi i molti Capitali da me  
 impiegati per ritrovarlo.  
 La Morale, il Diritto, l'Economia,  
 e la Sicurezza mi sembrano dover  
 piuttosto preferir il sistema  
 della Libera disponibilità  
 a vantaggio dei Proprietari  
 del Suolo.



con appropriate all'immediato  
godimento umano derivanti dagli og-  
getti medesimi.

A questo triplice diretto si consideri  
riunito in un sol nome, si ha il domi-  
nio pieno relativo alla Natura ed agli  
oggetti, il quale perciò invade  
nel suo concetto la Costituzione simul-  
tanea del Popolo di queste cose, o  
della Potestà inespugnabile a possederle  
in una data persona fisica o morale.

Applicando questo principio al nostro  
Sabotto, mi sembrerebbe poter si ricono-  
scere il dominio del Deposito Minerale  
nel Proprietario di un fondo per  
quella parte di esso che sotto il  
fondo stesso è compresa; l'Uso del  
medesimo nel primo Occupante a  
favore del quale mi pare espressamente  
è stato nato un loro Popolo nell'  
atto dell'Invasione nel quale, come  
 sopra io diceva, si è verificato il duplice  
estremo della situazione della Cosa e  
del Primo di fatto sua; e quanto  
al godimento dei frutti mi parrebbe  
Potere questi, come nell'Enfiteusi,  
spartirsi fra il dominio diretto ed il  
dominio utile, peretti da questi che  
al padrone corrisponderebbe una parte  
proporzionale alla Porzione di  
Minerale trovata sotto il suo fondo.

Qual diritto verrebbe ad esser loro  
 per tal modo, e qual quando un  
 fatto riconosciuto dalla Giustizia  
 devesse qual mezzo capiare di far  
 acquistare il Vopolo sempre a  
 renderlo profittabile l'attribuzione  
 di sostanze che per avventura  
 sarebbero giacuto inoperose ed in-  
 fruttifere per difetto di coraggio, di  
 Capitali, e di Cognizioni in chi solo  
 poteva starle?

Ed in fatto di Miniere e' piu' preziosa  
 che non ad l'opinione che l'interesse  
 individuale dei proprietari <sup>sapra</sup> ~~stare~~  
 garantisca sufficiente <sup>garanzia</sup> ~~garanzia~~ contro le Capricciosi e Oppo-  
 sizioni, e le Pretensioni esagerate merie  
 le quali anche un piccolissimo proprie-  
 tario piu' appropria alla prosecuzione d'  
 un'Impresa nella quale sono impegnati  
 immensi Capitali, distingendosi ad un  
 tratto per vero capriccio le piu' giu-  
 ste speranze, amicheitando il frutto  
 di tanti Sacrificii e di <sup>tanti</sup> ~~spese~~ d'intelle-  
 genza e di lavoro. Bisogna convenire  
 che in tal proposito molte Cagioni  
 capaci di determinare i Capriccii d'  
 un Proprietario si aggiungono alle  
 naturali bizarrie del l'omo: imperocchi  
 quando trattasi d'ingrere Minerarie  
 egli avvede d'Infortunio che coloro  
 i quali non si rendono esatto conto  
 della lor Natura e delle lor condizio-



35.

in, e ne vagheggia straordinariamente i rischi e le speranze, ed in condizioni identiche si verificano talvolta, <sup>in tal proposito</sup> ~~per fatto loro~~, disposizioni determinate da strane credenze diametralmente opposte fra loro. La Legislazione deve, a parer mio, ~~si affrettare~~ <sup>non</sup> aver la dove, per ragioni di un ordine totalmente fisico, non può l'interesse privato esser sempre un buon consiglio qual lui d'ordinario. ~~Ma~~

~~Ma~~ <sup>però da</sup> Non mi ricordo che io approgghia  
 mia ~~tra~~ <sup>tra</sup> la mia ~~scelta~~ <sup>scelta</sup> opinione  
 sull'interesse generale, come s'io si  
 guardassi le utilità quali intrapresa  
 di pubblica utilità; e credo dover  
 dichiarare altamente che esse non sono,  
 a parer mio, e non uno dei tanti  
 Campi naturali o dell'intelligenza, o  
 Capitali ed il Lavoro dell'Uomo popo-  
 no liberamente esercitarsi.

L'interesse generale da me contemplato  
 è quell'interesse generale che è base  
 del diritto di proprietà, che è ragguar-  
 dato dalla somma degli atti determinati  
 dall'variatissimi interessi individuali,  
 e che deve esser affidato ad una Legi-  
 slazione la quale presenti i minori osta-  
 coli all'impiego delle risorse naturali,  
 dell'intelligenza e dei Capitali, che

assicurarsi a tutti la libertà e sic-  
 urezza della persona e della proprietà,  
 che toglia ogni incertezza dei diritti  
 del Cittadino e degli altri i diritti  
 degli uni non pregiudichino a quelli  
 degli altri.


In tale caso si vedeva poter per via  
 di un <sup>seno che riguarda la legge</sup> ~~giurisdizione~~ <sup>Legislazione</sup> ~~Legislazione~~ <sup>Legislazione</sup>  
 nel principio d'ordine unanime, per cui  
 mentre verrebbe assegnato al Popolo  
 tutto della Supplicazione quei vantaggi  
 che anche dai foresti ritravanti  
 fatti nel suo ~~Stato~~ <sup>Fondo</sup> di si completo  
 renderebbe <sup>altre</sup> ~~non~~ possibile la nego-  
 tare e stabile escazione dei  
 depositi itinerari.

In tanti e così lunghi dettagli ho ve-  
 luto dovermi rimanere rim aggirare nel  
 trattare un argomento sul quale <sup>hanno</sup> ~~non~~  
<sup>per</sup> ~~non~~ così lungamente versato le  
 le Controversie dell'Economisti e dei  
 giuriconsulti; e passando ora a  
 trattare ~~particolari~~ <sup>particolari</sup> ~~disorder~~ <sup>disorder</sup> della  
 altre due questioni che ancora ci riman-  
 gono, brevemente ne tratterò pro-  
 pramente.



audita o di Lavorazione, ed un  
foco per ~~il~~ dar passaggio alle acque  
provenienti dalla Miniera.

Il primo ~~Caro~~ <sup>promedrebbe</sup> ~~procede~~ il principio da  
me considerato come base della Legisla-  
zione minerale, ne' di epo o uorte occu-  
parsi: e quanto agli ultimi tre egli  
e' certo che se si vuole in un modo  
assoluto rispettare il diritto del Proprietario  
di ~~non~~ <sup>impedire</sup> che altri non faccia cio' che  
a lui non aggrada, sara' prop-  
riamente perire un'impresa ben avvia-  
ta ~~perche~~ <sup>perche</sup> piuttosto che contingerlo  
ad soffrire che a due o trecento  
braccia sotto i suoi piedi si scavi  
la roccia sterile ed infruttifera a  
vantaggio di una Lavorazione ~~che~~  
~~proprio~~ <sup>peribile</sup> utilissima.  
Ma forse contro un assolutismo  
quanto esagerato si potrebbe ino-  
care la regola il principio di equi-  
ta proclamato dal diritto Romano  
che cio' che <sup>a taluno</sup> ~~ad uno~~ e' utile non e' pre-  
judiziale ad altri nocivo, ~~che e' per sempre~~ <sup>non deve</sup>  
~~prejudicare~~ <sup>impedire</sup> ma in genere si vede  
che, ammessa la proprieta' d'  
una Miniera in taluno, sia che  
risulti dalla ~~una~~ <sup>una</sup> ~~proprietaria~~  
~~regola~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> legge, sia che proven-  
ga dalla ~~Concessione~~ <sup>Concessione</sup> ~~privata~~, non  
puo' una ~~Legislazione~~ <sup>Legislazione</sup> non ammet-  
tere ~~una~~ <sup>gli</sup> ~~una~~ <sup>invece</sup> ~~una~~ <sup>la</sup> ~~proprietà~~ <sup>proprietà</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> ~~giudice~~











42

ciali e pratici abbisfetti non  
 solo di formar degli Ingegneri,  
 ma piu' specificamente d'atti  
 a spingersi all'istruzione dei  
 Minatori onde ottenere delli  
 abili ed intelligenti Caporali di  
 Lavori. Quando ~~raro facile il~~ <sup>i Lavori delle</sup>  
~~Miniere saranno regolarmente~~  
 intrapresi, che per agevole  
 uenza agli intraprenditori il  
 ritrovar dei buoni direttori e  
 dei Lavoranti intelligenti e versati  
 nell'artificio studio pratico dell'  
 Arte del Minatore, ~~diminuiranno~~  
~~perme~~ <sup>diminuiranno</sup> affa' fino i pericoli  
 che nelle Miniere minacciano la  
 vita o la salute dei Lavoranti,  
 il piu' sovente accagionati dall'  
 impurezza di che le dirige;  
 ma ~~per tale~~ <sup>pericolosi</sup> son sempre con dif-  
 ficili i lavori e ~~complicati~~ <sup>pericolosi</sup> i lavori  
 delle Miniere, con variate le ragioni  
 che producor <sup>pericolosi</sup> profano delle sventure,  
 con eccessiva l'imprudenza e  
 nasce ~~l'abitudine~~ <sup>l'abitudine</sup> familiarita'  
 a porsi al lavoro abitualmente  
 in pericolo, che il Governo non  
 puo' ~~lasciar~~ <sup>lasciar</sup> la vita di tanti Uomini  
~~in esposta~~




può non mostrarsi ineccezionale  
 della sicurezza o della salute di  
 tanti Cittadini. Per questo adun-  
 que non leivè di verun diritto  
 la sorveglianza del Governo nelle  
 Mine, nell'intendente ad qu-  
 vertire <sup>dei danni</sup> ~~preziosi~~ <sup>che vorrebbero</sup>  
~~avvisi capponati. Da' lavori intrapresi~~  
~~ai lavoratori a chi vi è impiegato,~~  
 e ad indicar i mezzi di ~~gioco~~ <sup>preziosi</sup> atti  
 a porvi riparo, siccome quella  
 che è conseguenza <sup>della</sup> ~~delle~~ Tutela  
 generale che meritare deve a  
 vantaggio di tutti i Cittadini.  
 L'aver accennati, o li guai, tutti i prin-  
 cipii nei quali mi sembrerebbe dover  
 esser basata una Legislazione  
 costitutiva di una vera Proprietà  
 universale libera, indipendente,  
 originata da un fatto capace di  
 far nascer <sup>un</sup> ~~un~~ tal diritto; sebbene  
 io provi il dolore di aver abusato  
 roveschiamente della Vostra Pazien-  
 za, pur mi avveggo di non aver  
 che enunciato le molte questioni  
 che su tal argomento dovrebbero  
 esser <sup>ben più</sup> approfondite seriamente esa-  
 minate e discusse: lo che io  
 mi lusingo di poter fare nell'avvenire  
 e se <sup>qualuna</sup> ~~tutte~~ alcune delle teorie



*[Faint, mostly illegible handwritten text in Italian, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

da me enunciate, poteste  
e per avventura onorata  
dell'apertimento di della  
Vostra approvazione.





ff. L. 3. i. fin. L. 4. L. 5. Tit. De Rebus eorum  
qui sub Tutela.

46

(A) Plinio nella sua Storia Naturale al  
Lib. 33. C. 21. dice: «Italiae pariter, vetere  
interdicto patrum, dicimus: aliique  
nulla fœundiorum metallorum quæque  
erat tellus.

Qual Lib. 9. § 26. i. fin. dice: «Italiae est  
Italiae diis sacra . . . . .

Metallorum omnium fertilitate  
nullis adit terris. Sed interdix-  
tum ~~est~~ id vetere consilio  
patrum. Italiae pariter juben-  
tiam.

(B) Tacito de Moribus Germanorum, dice:  
Gothini, qui magis pudentes  
et ferrum effodiunt.

(C) ff. L. v. Lib. ~~XX~~ XXIV. 21.  
Ratione L. l. c. 21.

(D) Suetonio in Tiberium dice: «Pariter etiam  
Civitatibus et privatim vetores immu-  
nitates et jus metallarum ac ~~subi-~~  
~~namque~~ vectigalium adempta.  
De successiva Leggi imperiali non vili-  
taron ad imponere. all' Savatori di  
Miniere & Allig. di pagari la de-  
ma al fisco, che potette con  
ragione e per considerazione come una  
tributo; ma disse chiaramente  
deba ricordarsi all' Savatori di  
Miniere & ai Metallari la fact.

suo nomine permutari. Quod si  
nobis super hoc aliquis credide-  
rit (scilicet) supplicandum aut praeter  
tenorem huius legis in alieno  
loco thesaurum scrutatus inve-  
nerit, (totum) hoc locum do-  
mino reddere compellatur et  
velut temerator legis saluber-  
rimae puniatur.

(8) *Legis Naturalis*  
Punic. ~~Lib. 10~~ Lib. 10. c. 15, 18.

Alexander ad Alexandria. Gemabium  
Decretum Lib. 5. c. 9.

~~Ubi in fundo~~ In fundo dotali lapideas  
in fundo mulieris dotali lapideas  
mas marmoreas invenerit et fun-  
dum fructuosorem fuerit. marmor  
quod caesum neque exportatum est  
mariti: et impensa non est impe-  
tanda: quia nec in fundo est  
marmor, nisi tale sit ut lapis

ibi renascatur, quales sunt in Gallia  
sunt et in Asia. § 14. Sed in creta  
fodinae, argenti fodinae, vel Aeneae  
vel cuius alterius materiae stat,  
vel Aeneae: utique in fundo habe-  
buntur. § 15.

E Giavolliu uella L. 18. *Tit. de fun-  
do dotali*; *de confutando* & *Quiniana*  
di Laboue che *Stimava* e per un  
fondo deteriorato quando si sia  
stato cavato del marmo, dice:

48

ta di scavare anche nel fondo  
 de' privati come ben si rileva <sup>del</sup>  
 Cod. L. 3. ~~data~~ <sup>del tit. De Matul</sup>  
 larius. ~~Contra~~ che così si esprime:  
 Cantigi per privatorum loca  
 saxorum venam laboriosis ex-  
 fossionibus persequuntur, decimas  
 fixo, decimas etiam domino repa-  
 sentent: e che un tal diritto

non si fosse dovuto usare  
 tan in virtù di Concessione governa-  
 tive, anche potesse rilevarsi dalla  
 L. 6. in fine dell'istesso titolo, che  
 parlando dei lapi che si trovano sotto  
 i privati edifici dispone: Qua  
 lere; si quando huiusmodi mar-  
 mora sub aedificiis latere dicen-  
 tur, perquirendi eadem cogna  
 denegentur.

Offatto di provisioni restitutive del  
 diritto di Proprietà; riguardo  
 alle miniere, acquistano ancor  
 maggior forza, se si paragonino  
 a quelle relative ai Tesori che  
 si trovano nel Cod. <sup>nella L. un. <sup>de</sup></sup> ~~step~~ <sup>de</sup> Matul.  
 De Thesauris: In alienis vero  
 terrulis nemo audeat iuvitas  
 summo nec volentibus vel igno-  
 rantibus dominis opes abditas


L. 9.

Ne prout fundum deteriorum esse,  
si tales sunt lapidicinae, in quibus  
lapis crescere proficit.

(9) Nonagnum *Stat. Opus C. t. t. s. 325*

(10) *Notif. 14 Settembre 1844.*

(11) Napoleone disse costantemente nella  
discussione della Legge sulle Miniere  
al Consiglio di Stato che le Miniere  
sono Proprietà nuove e nella  
seduta del di 8 Aprile 1809 disse  
aggiungeva che più si rifletteva  
e più trovava giusta questa determi-  
nazione, e che doveva esser sott  
ogni rapporto assimilato alle altre  
Proprietà. *V. Lucie' Opus C. t. t.*



*[Faint, mostly illegible handwritten text in cursive script, likely in Latin or Italian, covering the upper portion of the page.]*



